

SENTENZA CORTE CASSAZIONE 24 settembre 2010, n. 34687

Premesso in fatto

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in sede di appello presentato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., il 23 aprile 2009 pronunciava ordinanza con la quale rigettava il predetto appello avverso il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Ascoli Piceno datato 10 aprile 2009, con cui non veniva convalidato il sequestro preventivo operato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria avente ad oggetto l'autovettura condotta da S. A. e veniva respinta la richiesta di sequestro preventivo della medesima autovettura.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno che ne chiedeva l'annullamento.

Ritenuto in diritto

Il Pubblico Ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato per: inosservanza ed erronea applicazione del dettato normativo di cui all'art. 240, 2 comma c.p. e di cui all'art. 186, comma 2 e 7 lettera c) del Codice della Strada.

Secondo il ricorrente erroneamente il GIP aveva affermato che "la confisca del veicolo è prevista nel solo caso che lo stesso sia di proprietà del conducente colto in stato di ebbrezza", in quanto l'art. 186, 2 comma , lettera c) dispone testualmente che **".. è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240, 2 comma c.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato", e tale non poteva ritenersi la proprietaria del veicolo M. R., che era a bordo dello stesso come passeggera, mentre il S., in stato di ebbrezza, lo stava conducendo.**

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Ascoli Piceno infatti ha erroneamente ritenuto che la confiscabilità dell'autovettura nel caso previsto dall'art. 186 del Codice della Strada presupponga che la stessa sia di proprietà del conducente della stessa, che si è posto alla guida del mezzo in stato di ebbrezza.

Il dettato normativo di cui agli articoli 186 C.d.S. e 240, 2 comma c.p. stabilisce invece che è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Tanto premesso si osserva che la figura dell'estraneo al reato è ben distinta, sul piano letterale e sistematico, dal concorrente nel reato.

Estraneo al reato è infatti chi non abbia avuto nessun collegamento diretto o indiretto con la consumazione del reato stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Sent. n. 3281 del 2.5.2000). Nella fattispecie di cui è processo, invece, la proprietaria del veicolo non può considerarsi estranea al reato, in quanto presente sul mezzo quale passeggera, mentre lo stesso veniva guidato dal S. A., anche lei con sintomi esteriori di ebbrezza analoghi a quelli presentati dal conducente.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Ascoli Piceno.

Per questi motivi

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010

Il Presidente: MOCALI

Il Consigliere estensore: MARINELLI

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2010.
Il Cancelliere: TIBERIO